

quattro quinti dell' intero consiglio dei dieci. Due leggi, 1615, 28 settembre; 1640, 27 marzo, prescrivono che le accuse con circostanze di maschere, archibugi, barche, siano *liquidate*, cioè provate da due testimoni innanzi agli avvogadori, e poi sieno portate al consiglio dei dieci, che delibererà se debba accettarle. Non comprovandosi le circostanze, le accuse sieno rimesse ai tribunali ordinari. Con leggi 1617, 6 aprile; 1625, 15 novembre; 1626, 5 gennaio, le accuse sottoscritte dall'accusatore per essere accettate, dovevano ottenere due terzi dei voti dell' intero consiglio dei dieci. Nel 1628, 25 settembre, e 1635, 25 giugno, il maggior consiglio ordinò, che le accuse sopra fatti accaduti nelle provincie, o venute dalle provincie, non debbano accettarsi che coi quattro quinti del consiglio dei dieci, e se si tratta di un nobile veneziano bastino due terzi.

Nelle votazioni delle magistrature veneziane lo squittinio era segreto. Giravano tre bussoli; uno bianco per l' affermativa, l' altro verde per la negativa; il terzo rosso pei voti dubbi (detti *non sinceri*), che, ove prevalevano, facevano sospendere le deliberazioni, come il *non liquet* de' Romani. La legge 1647, 11 marzo, ordina che prima di accettare un' accusa si deva sottoporla per cinque volte alla prova dei voti, computando i voti non sinceri come negativi. Se ottengano per cinque volte i suffragi necessari, siano allora solamente accettate. Nel 1647, 2 maggio, si ordinò che, ricevuta un' accusa non sottoscritta, prima sia deciso, colla maggioranza di cinque sestii dei votanti, se veramente contenga *materia di Stato* o importantissimo pubblico interesse. Questa deliberazione doveva essere assoggettata alle cinque votazioni. Poi si passava a deliberare egualmente con cinque votazioni se l'accusa dichiarata *materia di Stato* doveva essere accettata. 1656, 30 agosto; 1652, 13 febbraio; le accuse sopra banditi, anche non sottoscritte, purchè citino tre testimoni del fatto, siano accettate se ottengano quattro quinti di voti, che le dichiarino accettabili; così per legge 1663, 12 aprile, le accuse contro coloro i quali commettersero atti irreverenti nelle chiese, bastando però per accettarle due terzi dei voti. Con più